



# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 22/09/2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI ESCALAPLANO – ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì **VENTIDUE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

**Risultano presenti all'appello nominale:**

**IL SINDACO Marco Lampis;**

**CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI ASSENTI**

AGUS DANILO  
CARTA PAOLO  
LAI ALESSANDRO  
LAI ANTONIO  
LEONI ELEONORA  
LOCCI MAURO  
PISANU MICHELE  
PRASCOLU NICOLA

ROSAS JOHNNY

SPANO SANDRA RITA  
USALA LAURA  
ZEDDA FILIPPO ANDREA

*Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*

*totale presenti n. 12*

*Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*

*totale assenti n. 1*

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e S.M.I. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- Le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- L'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**ATTESO** che la vigente normativa impone la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali;

**CONSIDERATO** che a tal fine il legislatore prevede l'adozione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in cui vengono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; la ricognizione delle partecipazioni e la relativa revisione straordinaria al 23/09/2016 costituisce aggiornamento al c.d. "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate".

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che dall'esame ricognitivo effettuato dal Settore Economico Finanziario dell'Ente e risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, risulta che il Comune di Escalaplano possiede n. 1 partecipazione societaria in Abbanoa S.p.A. gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna;

**CONSIDERATO che:**

- In attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, la Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 ha provveduto all'istituzione del servizio idrico integrato e che a tal fine i Comuni e le Province della Sardegna hanno costituito un consorzio "obbligatorio" dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d'Ambito che ha affidato la gestione del Servizio alla società Abbanoa S.p.a.;

- Che in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2006, la società Abbanoa S.p.A. è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato comunale (Impianti, reti e numero due unità di personale impiegato nel S.I.I.) dal 30.09.2006;

**PRESO ATTO** che il servizio Idrico Integrato è considerato servizio pubblico locale di rilevanza economica, come definito da ultimo dall'art. 7 del D.L. 133/2014 che, modificando il codice dell'ambiente, D.Lgs. 152/2006, stabilisce che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4 "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006" la quale:

- detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);
- prevede la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la Regione e le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato;
- attribuisce le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna;
- delimita il territorio regionale in un unico ambito territoriale ottimale e definisce che i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna;

**ACCERTATO** che il servizio idrico integrato deve essere obbligatoriamente svolto dagli enti locali secondo le suddette modalità;

**CONSIDERATO** che l'Autorità d'Ambito Territoriale – dal 1° gennaio 2015 Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - affidava la gestione del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: ABBANOVA S.p.a.; una società per azioni interamente a capitale pubblico, avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e configurata *in house*;

**CONSIDERATO** che:

- il mantenimento della partecipazione in AbbanoVA S.p.A. è conseguente al rispetto del dettato normativo e che pertanto l'Ente non può dismettere la relativa quota di partecipazione;
- l'Ente non possiede società da razionalizzare, pertanto non è tenuto ad adottare il piano di razionalizzazione nel quale venga fatta una valutazione complessiva sulla convenienza a mantenere in essere una partecipazione societaria rispetto a altre soluzioni. Il servizio idrico integrato deve essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge;

**RITENUTO** pertanto di mantenere la quota di partecipazione nella società AbbanoVA S.P.A., società *in house* a partecipazione totalmente pubblica, con la rappresentanza della stessa nella seguente misura:

- Partecipazione al 31.12.2016: 0,02519764% corrispondente a n. 68.355 azioni;

**RILEVATO** inoltre, per completezza, che il Comune di Escalaplano fa parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna); dal 1° gennaio 2015 "Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)" per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna – L.R. 4/2015 - con una percentuale di rappresentanza al 31.12.2015 pari al 0,0021096%;

**VISTA** la nota del 6 luglio 2017 con cui l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna comunica a tutti i Comuni della Sardegna la sua natura di Ente Pubblico e non di Società partecipata al quale gli Enti ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale aderiscono obbligatoriamente e che le spese che obbligatoriamente ogni Comune deve versare annualmente, sono spese di funzionamento e gestione, ripartite per ciascun Comune per il 70% in base alla popolazione residente e per il 30% in rapporto alle dimensioni dell'Ente;

**VISTO:**

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**RICHIAMATE** altresì le seguenti leggi regionali in materia di Servizio Idrico Integrato:

- Legge Regionale 15 gennaio 2014, n.5 “Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, e successive modifiche”;
- Legge Regionale 17 maggio 2013, n.11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna)”;
- Legge Regionale 8 febbraio 2013, n.3 “Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013”;
- Legge Regionale 17 ottobre 1997, n. 29 “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”;

**ACQUISITI**, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio Finanziario;

Il Presidente, illustra l'argomento e, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12;

VOTI FAVOREVOLI N. 12;

CONTRARI N. /;

ASTENUTI N. /;

ALL'UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

**Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della L. 244/2007, il mantenimento della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Escalaplano nella società Abbanoa S.p.A., in quanto trattasi di società che svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica con finalità di pubblico interesse;

**Di dare atto** che la partecipazione in Abbanoa S.p.A. viene mantenuta in ottemperanza alle disposizioni di legge nazionale e regionale per la gestione del Servizio Idrico Integrato, servizio pubblico locale di rilevanza economica;

**Di approvare** la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che il Comune di Escalaplano non possiede quote societarie oggetto di dismissione e/o di razionalizzazione;

**Di trasmettere** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

**Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

**Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione trasparenza, valutazione e merito.

**Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:**

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO  
Giovanni Luigi Mereu



**Letto approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
Marco Lampis

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Mattei

**Il sottoscritto Segretario Comunale:**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 25/09/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei

**Escalaplano li 25/09/2017**

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 06/10/2017;

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;
- Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei